



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, in ciascuna provincia sono costituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), distinte in prime e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze di cui all'art. 2, comma 4 lett. a) e b);

VISTO l'art. 3 della citata O.M. 112/2020 in forza del quale: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2”*;

VISTO il successivo art. 7, commi 8 e 9, in virtù del quale sono esclusi dalle relative graduatorie gli aspiranti che non risultino in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della medesima O.M. 112/2022, nonché gli aspiranti di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;

VISTO il successivo art. 8, commi 5 e 6, che rimette in capo agli Uffici Scolastici Provinciali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS di competenza, stabilendo che: *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;

ATTESO che ai sensi del medesimo art. 8, comma 7, ulteriori, puntuali controlli delle dichiarazioni rese sono effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto, con conseguente possibilità, nel caso di riscontri negativi, di una rideterminazione del punteggio o di una esclusione dell'aspirante stesso, fatta salva la responsabilità penale di cui all'art.6 del DPR 445/2000;

ATTESO che, a seguito della valutazione dei titoli effettuata, sono stati riscontrati in capo ad alcuni degli aspiranti la sussistenza delle cause di esclusione dalle graduatorie di cui al citato art. 7, commi 8 e 9;

DISPONE

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, commi 8 e 9, dell'O.M. 112/2022 sono esclusi dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 gli aspiranti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 Il presente provvedimento integra i precedenti di questo Ufficio e relative rettifiche ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente

Al sito istituzionale UAT DI PADOVA